



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari
Via Cesare Battisti n. 6 – 09123 Cagliari

BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) GESTITI DA AREA - FONDO SOCIALE ANNUALITÀ 2023 E 2024

Il Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari bandisce il presente bando per la concessione di contributi di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7 del 5 luglio 2000, a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che, trovandosi in condizioni di indigenza, non possono sostenere l'onere di pagamento del canone d'uso, di quello per il rimborso all'Azienda delle spese di amministrazione, gestione e manutenzione del patrimonio e di quelle dipendenti da eventuali servizi prestati dagli stessi enti, nonché degli oneri dipendenti da situazioni di morosità e di quelli condominiali.

Art. 1

Situazioni che danno titolo al contributo

Possono presentare domanda gli assegnatari che versino in situazione di effettivo disagio economico e che si trovino in una delle seguenti condizioni, individuate ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n° 36/20 del 2000:

- a) nucleo familiare comprendente soggetti disabili o affetti da gravi malattie croniche o terminali, comportanti grave ed effettivo disagio economico **attestato dai Servizi Sociali del Comune di appartenenza** (art. 1 lettera a) allegato 1 deliberazione della Giunta Regionale n° 36/20 del 2000);
- b) canone annuo di concessione che, incrementato delle spese per servizi in autogestione o condominiali, ecceda l'incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R. 7/2000;
- c) canone annuo di concessione che, incrementato delle spese per servizi in autogestione o condominiali, e degli oneri derivanti dal ripiano del debito maturato per le morosità pregresse, sia superiore all'incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R. 7/2000.

Si precisa che, ai fini della ammissione al contributo:

1. Per *“oneri derivanti dal ripiano del debito maturato per morosità pregresse”* deve intendersi l'intero rateo annuo del piano di rateizzazione, sottoscritto entro la data di scadenza del

presente bando, comprensivo delle quote di canone e degli altri oneri contrattuali (spese registrazione contratto, etc.) e relativi interessi;

2. i canoni annui di concessione sono quelli dovuti per gli anni 2023 e 2024 e la percentuale di incidenza sarà valutata sui redditi degli anni 2021 e 2022;
3. la composizione del nucleo familiare è quella risultante alla data della pubblicazione del presente bando.

Possono concorrere altresì gli aventi diritto alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 40 e ss mm ii della L.R. 13/1989 per i quali, alla data di pubblicazione del presente bando, sia stato rilasciato parere favorevole da parte dei Comuni competenti.

L'Azienda si riserva di concedere il contributo anche di propria iniziativa in presenza delle condizioni richieste dalla legge e dalla direttiva impartita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 36/20 del 5.9.2000.

Art. 2

Modalità di presentazione della domanda

Gli assegnatari dovranno presentare domanda di partecipazione al bando tramite gli appositi moduli che saranno messi a disposizione dal Settore Contenzioso presso il sito internet dell'Azienda. Il mancato utilizzo del modulo non comporta l'esclusione, sempre che siano rinvenibili nella domanda tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione al bando.

La domanda, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta dal richiedente in qualità di assegnatario o altro componente convivente con l'assegnatario e facente parte del suo nucleo familiare **e dovrà essere allegata copia del Documento di Identità del richiedente**.

I richiedenti dovranno evidenziare necessariamente una o più condizioni (A, B, C) indicate nel modulo di domanda e comprovate dalla documentazione che verrà allegata.

I richiedenti di cui alla **lettera A)** dell'art. 1 dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 36/20 del 05.09.2000 dovranno allegare alla domanda anche apposita attestazione della situazione del disagio economico rilasciata dai Servizi sociali del Comune di appartenenza.

I richiedenti di cui alla **lettera B)**, e **lettera C)** dell'art. 1 dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 36/20 del 05.09.2000 dovranno allegare apposita attestazione dell'amministratore del condominio o del capo scala dalla quale risulti l'importo delle spese condominiali complessivamente dovute le annualità 2023 e 2024, specificando quali mensilità non siano state pagate. Unitamente all'attestazione dovranno essere allegate le ricevute delle spese condominiali sostenute nell'anno di riferimento o copia del rendiconto dell'amministratore o del capocondomino/caposcala. **In mancanza di detti allegati le spese autodichiarate non saranno prese in considerazione.**

I richiedenti di cui alla **lettera C)**, dovranno inoltre sottoscrivere **entro la data di scadenza del presente bando** un piano di rientro della morosità maturata.

Le domande dovranno pervenire al protocollo dell'AREA — Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari entro il termine inderogabile di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul

sito aziendale. La domanda potrà essere inoltrata anche via posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: **distretto.cagliari@pec.area.sardegna.it**; in caso di invio telematico, il modulo di domanda e gli allegati dovranno essere inviati esclusivamente in **formato PDF non modificabile**.

In caso di spedizione tramite posta, la domanda dovrà essere inviata all'indirizzo AREA - Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari, Settore Contenzioso via Cesare Battisti 6, 09123 Cagliari e in tal caso farà fede la data del timbro postale. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alle domande inoltrate con qualsiasi mezzo, se sottoscritte con firma autografa dovrà essere allegata, **pena l'esclusione**, copia di un valido documento di identità.

Le domande presentate dopo il termine saranno considerate inammissibili e saranno archiviate senza istruttoria. Identico trattamento sarà riservato alla documentazione integrativa inviata spontaneamente dagli interessati oltre termine previsto.

Verranno prese in considerazione solo le integrazioni richieste dall'Ufficio addetto all'istruttoria e finalizzate a chiarire dichiarazioni già contenute nella domanda medesima.

Art. 3 **Punteggi da assegnare ai fini della formulazione della graduatoria**

La graduatoria sarà formulata secondo i seguenti punteggi:

1) Consistenza del nucleo familiare.	1 punto per ogni componente
2) Nucleo con minori privi di uno o entrambi i genitori.	2 punti per ogni genitore mancante
3) Presenza nel nucleo familiare di soggetti con disabilità o affetti da gravi malattie croniche o terminali, che comportino una invalidità riconosciuta dagli organi sanitari competenti per legge.	Per ogni componente affetto da invalidità dal 33% al 66%, punti 20. Per ogni componente affetto da invalidità dal 66.1% al 100% o handicap punti 30. Per ogni componente affetto da gravi malattie croniche terminali, 10 punti.
4) Canone annuo di locazione che, incrementato delle spese per servizi in autogestione o condominiali, ecceda l'incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R. 7/2000.	1 punto per ciascun punto di eccedenza
5) Canone annuo di locazione che, incrementato delle spese per servizi in autogestione o condominiali e degli oneri derivanti dal ripiano del debito maturato per morosità pregresse, ecceda l'incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R. 7/2000.	1 punto per ciascun punto di eccedenza
6) Assegnatari che partecipino al concorso per la prima volta.	Punti 5

Si specifica che:

1. Qualora il fondo non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, i contributi saranno ripartiti tra tutti gli aventi diritto sulla base del punteggio riportato nella graduatoria, nei limiti della dotazione annua del fondo ed in misura proporzionale al contributo teorico a ciascuno spettante.
2. Con riferimento ai nuclei familiari privi di reddito imponibile o titolari di redditi minimi, ai quali si applica il canone di locazione determinato ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. R. 7/2000, il "*costo di gestione determinato in lire 6.000 mensili per vano*" costituisce il parametro di riferimento sia ai fini della determinazione del canone, sia in funzione dell'erogazione del Fondo sociale, con la precisazione che:
 - la misura del canone come sopra determinato è da considerarsi pari al 7% di incidenza del canone sul reddito stabilita nella tabella A allegata alla L.R. 7/2000;
 - fatta salva la condizione di cui alla lettera a) dell'art. 1 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 36/20 del 5/9/2000 - cui corrisponde la riduzione fino a un massimo di 3 punti percentuali del costo di gestione come sopra calcolato - il contributo deve ridurre l'importo del canone più le spese/degli oneri complessivi gravanti sull'assegnatario in misura non superiore al costo di gestione determinato in € 3,10 (lire 6.000) per vano.
3. La graduatoria sarà stilata rapportando i punteggi conseguiti in centesimi.

Art. 4 Pubblicazione della graduatoria ed opposizioni

La graduatoria sarà approvata con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari e resa pubblica mediante affissione nel sito internet aziendale www.area.sardegna.it sezione Bandi e Gare, Fondo Sociale.

La graduatoria verrà inoltrata altresì ai Comuni in cui sono siti gli alloggi per la successiva pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune.

Contro la graduatoria gli interessati potranno proporre opposizione entro 30 gg. dalla data della sua pubblicazione sul sito internet dell'Azienda. L'ufficio competente procederà all'istruttoria delle opposizioni e alle eventuali rettifiche della graduatoria. Le opposizioni presentate oltre il suddetto termine di 30 giorni saranno considerate inammissibili e saranno archiviate senza essere istruite.

L'Ufficio potrà in ogni caso procedere in autotutela alle rettifiche che si rendessero necessarie.

Contro il provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria gli interessati potranno sempre fare ricorso agli strumenti di tutela giurisdizionale.

Art. 5 Determinazione del contributo e modalità di erogazione

I contributi saranno ripartiti tra gli aventi diritto sulla base della disponibilità del Fondo sociale e del numero degli aspiranti beneficiari.

La determinazione del contributo avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 2 dell'allegato alla delibera G.R. n. 36/20 del 5/9/2000:

1. per i soggetti di cui alla lett. A), mediante riduzione del canone di concessione dovuto ai sensi della Tab. A allegata alla L.R. 7/2000 per il periodo temporale compreso tra gennaio e dicembre dell'anno di riferimento ovvero dalla data in cui si è verificato l'evento che dà titolo al contributo se successiva al 1° gennaio dell'anno di riferimento, secondo le seguenti modalità:

a) Presenza nel nucleo familiare di un soggetto disabile o affetto da gravi malattie croniche o terminali, comportanti grave ed effettivo disagio economico, attestato dai Servizi sociali del Comune (art. 1 lettera a) allegato 1 deliberazione della Giunta Regionale n° 36/20 del 2000);	- riduzione fino a 3 punti percentuali di incidenza del canone sul reddito per i nuclei familiari collocati nelle fasce A e B1;
	- riduzione fino a 2 punti percentuali di incidenza del canone sul reddito per i nuclei familiari collocati nelle fasce da B2 a B4;
	- riduzione fino a 1,50 punti percentuali di incidenza del canone sul reddito per i nuclei familiari collocati nelle fasce da C1 a C3;
	- riduzione fino a 1 punto percentuale di incidenza del canone sul reddito per i nuclei familiari collocati nelle fasce da C4 a D;
b) Per ogni ulteriore componente affetto da disabilità o da gravi malattie croniche o terminali.	- ulteriore riduzione fino a 1 punto percentuale di incidenza del canone sul reddito, fino ad un massimo di punti 3.

2. per i soggetti di cui alla lett. B), mediante riduzione dell'importo del canone e delle spese gravanti sull'assegnatario sino alla percentuale di incidenza massima indicata nella Tab. A allegata alla L.R. 7/2000;
3. per i soggetti di cui alla lett. C) mediante riduzione dell'importo degli oneri complessivi gravanti sull'assegnatario sino alla percentuale di incidenza massima indicata nella Tab. A allegata alla L.R. 7/2000.

Il contributo viene erogato mediante riduzione della situazione debitoria eventualmente già sussistente.

Art.6

Controlli e sanzioni

L'Azienda controllerà la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di coloro che avranno diritto al contributo; in particolare verrà verificata, di concerto con i Servizi sociali del Comune di appartenenza, l'effettività della situazione di grave disagio economico (art. 1 lettera a) allegato 1

deliberazione della Giunta Regionale n° 36/20 del 2000).

Ferme restando le sanzioni previste dalla legge, qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, l'assegnatario sarà escluso dalla graduatoria e decadrà dal beneficio del contributo eventualmente già concesso.

Le somme eventualmente recuperate andranno ad alimentare la dotazione del Fondo sociale per gli anni successivi.

Si fa presente che la concessione del contributo a favore degli assegnatari che abbiano già beneficiato del fondo sarà condizionata al puntuale rispetto del piano di rientro sottoscritto, con la precisazione che l'assegnatario resosi moroso sarà escluso dall'erogazione della sovvenzione, salvo che non provveda al pagamento delle rate insolute entro il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande.

Art. 7 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Amministrativo di Cagliari, Dott.ssa Giuseppina Littera. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Settore Contenzioso del Servizio Amministrativo di Cagliari, in persona Dott.ssa Mara Secchi al seguente numero 0702007250.

Art. 8 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme sul Fondo Sociale di cui alla L.R. 7/2000, nonché la deliberazione della Giunta regionale 36/20 del 2000.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

I dati verranno trattati conformemente al decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e ss.mm.ii.

Il Direttore del Servizio
F.to Dott.ssa Giuseppina Littera